



Originale sentenza	€ 128,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 157,10
Il Funzionario Responsabile del Servizio	
Dott.ssa Caterina Giambanco	
F.to Digitalmente	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Sergio VACCARINO Giudice

Gaspere RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 134/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69304** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

LEANZA Giuseppina (C.F. LNZGPP58E43G371V), nata a Paternò (CT) il
3.05.1958 ed ivi residente in Via Altarino n. 75, rappresentata e difesa
dall'avv. Antonino Amato (C.F. MTANNN70R02C351Y - PEC:
antonino.amato@pec.ordineavvocaticatania.it) per procura in calce alla
comparsa di costituzione, presso il cui studio sito in Catania nella Via Firenze
n. 120 è elettivamente domiciliata.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2024, il giudice relatore Rappa
Gaspere, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Liprino Vincenzo e
l'avv. Amato Antonino per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 12 settembre 2023 e ritualmente

notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale

conveniva in giudizio la sig.ra Leanza Giuseppina per ivi sentirla condannare

al pagamento della somma di euro 56.317,47, oltre rivalutazione ed interessi

legali, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché al

pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla notizia di danno

erariale, prot. n. 7105/2023 del 30 marzo 2023, trasmessa dal Dirigente

scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo (I.O.) "Pestalozzi" di Catania

avente ad oggetto una ipotesi di illecito erariale a carico della docente Leanza

Giuseppina, per avere la stessa attestato falsamente nelle domande di

inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze il

possesso di titoli di studio previsti quale requisito necessario per

l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado delle

discipline oggetto di domanda.

Dall'attività istruttoria condotta dalla Procura contabile emergeva che

l'odierna convenuta con le domande del 05.08.2020 e del 26.05.2022,

rispettivamente per gli AA.SS. 2020/21-2021/22 e 2022/23-2023/24, aveva

richiesto l'inserimento nella II fascia delle graduatorie provinciali e di istituto

di supplenza (GPS) della provincia di Catania per le seguenti classi di

concorso di scuola secondaria: A-12, A-18, A-19 e A-22.

In tali domande la sig.ra Leanza dichiarava di possedere per le classi di

concorso A012 "*Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di*

II grado", A018 "*Filosofia e Scienze Umane*" e A022 "*Italiano, storia,*

geografia nella scuola secondaria di I grado" il titolo di studio "laurea in

Lettere e Filosofia” asseritamente conseguito presso l’Università degli Studi di Catania in data 22.11.1981 con il voto di 100/110, nonché per la classe di concorso A-19 “Filosofia e Storia” il titolo di studio “laurea in Filosofia e Storia” asseritamente conseguito presso l’Università degli Studi di Catania in data 22.11.2007 con il voto di 94/110.

L’Ufficio requirente rappresentava che, a seguito della presentazione delle predette domande, la sig.ra Leanza risultava dapprima destinataria di una proposta di assunzione a tempo determinato sulla classe di concorso A-22, per l’anno scolastico 2021/22, presso l’I.O. “Pestalozzi” di Catania, con conseguente sottoscrizione del contratto per la durata dal 04.09.2021 al 30.06.2022 per n. 18 ore settimanali, mentre per il successivo anno scolastico 2022/23 era destinataria di una proposta di assunzione a tempo determinato, sulla medesima classe di concorso, per una cattedra esterna composta da n. 10 ore settimanali presso l’I.O. “Pestalozzi” di Catania e da n. 8 ore settimanali presso la Scuola Secondaria di I grado “Quirino Majorana” di Catania, con conseguente sottoscrizione del contratto per la durata dal 05.09.2022 al 30.06.2023.

Dai successivi controlli realizzati dall’I.O. “Pestalozzi” di Catania ai sensi dell’art. 8, co. 7 dell’O.M. n. 112/2022 risultava tuttavia che la sig.ra Leanza non aveva conseguito alcuno dei suddetti titoli di studio dichiarati nelle predette domande, circostanza riscontrata dall’Università di Catania, motivo per cui il Dirigente scolastico dell’I.O. “Pestalozzi” adottava apposito provvedimento di proposta di esclusione dalle GPS dell’insegnante Leanza Giuseppina per le classi di concorso A-12, A-18, A-19 e A-22, successivamente confermato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania con autonomo provvedimento, disponendo al contempo la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con effetto immediato a decorrere dal 16.03.2023.

I.a. La Procura contabile, quindi, rappresentava che le risultanze documentali emerse dall'attività istruttoria svolta avevano permesso di ricostruire una ipotesi di illecito erariale addebitabile alla sig.ra Leanza Giuseppina derivante dalla falsa attestazione del possesso di plurimi titoli di laurea e nel successivo espletamento di incarichi di insegnamento in assenza del titolo di studio di accesso, cagionando un danno erariale nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito quantificato nell'importo di euro 56.317,47, così ripartito:

1) periodo relativo all'A.S. 2021/22 dal 04.09.2021 al 30.06.2022 pari a euro 34.526,16 così determinato:

- euro 22.219,36 per imponibile previdenziale;

- euro 2.693,21 per totale ritenute previdenziali lavoratore;

- euro 9.613,59 per totale ritenute previdenziali datore di lavoro;

2) periodo relativo all'A.S. 2022/23 dal 05.09.2022 al 17.03.2023 (per cessazione anticipata del contratto dal 18/03/2023) pari a euro 21.791,31 così determinato:

- euro 14.014,69 per imponibile previdenziale;

- euro 1.701,51 per totale ritenute previdenziali lavoratore;

- euro 6.075,11 per totale ritenute previdenziali datore di lavoro.

In particolare, l'Ufficio requirente rappresentava che il predetto danno risultava essere diretta conseguenza dell'assenza di una causa giustificativa della remunerazione della prestazione resa dall'odierna convenuta, in quanto

percepita nell'ambito di un rapporto di lavoro fraudolentemente conseguito mediante la falsa attestazione del possesso di titoli di studio in realtà non posseduti, non rilevando la circostanza che gli emolumenti percepiti rappresentavano il corrispettivo di prestazioni lavorative realmente svolte, citando a sostegno di tale prospettazione consolidata giurisprudenza contabile.

In virtù del richiamato orientamento giurisprudenziale, la Procura rilevava che nella vicenda in questione era preclusa qualsiasi tutela della retribuzione per l'attività lavorativa svolta in applicazione dei principi generali contenuti negli artt. 36 Cost. e 2126 c.c. in quanto, ai sensi del combinato disposto della clausola di quest'ultimo articolo ("salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa") e dell'art. 1343 c.c. sulla causa illecita del contratto, la sig.ra Leanza aveva ottenuto l'affidamento degli incarichi di insegnamento con un comportamento illecito finalizzato a trarre in errore l'Amministrazione e ad eludere in tal modo l'applicazione di norme imperative vigenti nel settore dell'organizzazione scolastica aventi fondamentale rilevanza pubblicistica.

Secondo la Procura non potevano altresì considerarsi ai fini della riduzione dell'importo contestato gli eventuali vantaggi conseguiti dall'Amministrazione, poiché la mancanza dei titoli richiesti per lo svolgimento dell'attività di insegnamento non consentiva di attribuire alcuna utilità alle prestazioni svolte, rendendo indebita la retribuzione corrisposta nella sua interezza per mancanza di una giusta causa di corresponsione.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la Procura riteneva la predetta condotta ascrivibile alla sig.ra Leanza a titolo di dolo, in quanto quest'ultima aveva volontariamente e falsamente dichiarato di essere titolare di differenti

titoli di studio universitari al fine di conseguire incarichi di insegnamento per

i quali non possedeva i requisiti, impedendo al contempo ad altri soggetti

legittimamente titolati l'accesso all'attività di insegnamento.

Inoltre, tale condotta dolosa era considerata quale causa immediata e diretta

del danno patrimoniale subito dal Ministero dell'istruzione e del merito che

aveva erogato le retribuzioni per un servizio reso da un soggetto privo dei

relativi titoli professionali.

II. Il P.M. contabile emetteva in data 15.06.2023 invito a dedurre nei confronti

della sig.ra Leanza Giuseppina, notificato il 19.06.2023, con contestazione

preliminare della responsabilità per il danno di euro 56.317,47 come sopra

determinato, al quale non seguiva da parte dell'invitata l'esercizio di alcuna

delle facoltà difensive preprocessuali.

Con decreto del 18 settembre 2023 la Presidente di questa Sezione fissava

l'udienza di discussione della causa per il 14 febbraio 2024, assegnando

termine utile fino al giorno 25.01.2024 per la costituzione tempestiva della

convenuta e per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

III. Con memoria difensiva depositata in data 23 gennaio 2024 a mezzo

dell'avv. Antonino Amato si costituiva in giudizio la sig.ra Leanza

Giuseppina, formulando in via preliminare istanza di sospensione del processo

ai sensi dell'art. 106 c.g.c. per contestuale pendenza di procedimento penale

sui medesimi fatti oggetto di causa, chiedendo in via principale nel merito di

dichiarare l'infondatezza della domanda della Procura per mancanza dei

requisiti oggettivi e soggettivi e in subordine la riduzione del danno risarcibile.

In via preliminare, parte convenuta formulava istanza di sospensione ai sensi

dell'art. 106 c.g.c. rappresentando la pendenza presso il Tribunale di Catania

del procedimento penale iscritto al n. 3612/2023 R.G.N.R nei confronti della

sig.ra Leanza per i reati previsti dagli artt. 348, 640 e 495 del c.p. sui medesimi

fatti posti alla base della contestazione di danno erariale.

In particolare, la difesa della convenuta rilevava che, fondandosi il danno

erariale contestato alla sig.ra Leanza sulla presunta falsità delle dichiarazioni

rese sul possesso dei titoli di studio, nonché sull'asserito abusivo esercizio

della professione di docente, l'accertamento in sede penale delle medesime

condotte assumerebbe valore di antecedente fattuale necessario al fine di

identificare l'effettiva realizzazione della condotta illecita foriera di danno

erariale.

Per tale motivo, parte convenuta deduceva sulla pregiudizialità della

definizione del procedimento penale ai fini del giudizio erariale in un'ottica di

economia processuale così da evitare, in caso di condanna erariale, ingenti

sottrazioni patrimoniali, le quali, in ipotesi di sopravveniente assoluzione

penale, sarebbero oggetto di un obbligo restitutorio per l'Erario.

Nel merito, parte convenuta deduceva in prima istanza l'insussistenza

dell'elemento soggettivo del dolo contestato dalla Procura contabile con

riferimento alla condotta attribuita alla sig.ra Leanza, rilevando al contempo

la mancata allegazione di elementi probatori in termini di condotta dolosa o

gravemente colposa utili a fondare la pretesa erariale.

In tal senso, si esponeva che le dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli

di studio richiesti per la partecipazione alle graduatorie venivano rese dalla

convenuta attraverso la compilazione di un modulo telematico e con l'ausilio

di un Centro di assistenza fiscale a cui la stessa si era affidata anche per la

compilazione di precedenti domande riferite a diverse classi di concorso e che

in tale fase sarebbe verosimilmente intercorso un errore di compilazione in buona fede sul possesso dei titoli abilitanti riportati, in quanto in quella sede non erano indicati gli altri titoli abilitanti posseduti dalla stessa quali la laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, conseguita presso l'Università degli Studi di Catania in data 20 aprile 2009, e la laurea in Scienze pedagogiche conseguita presso la medesima Università in data 16 novembre 2016 mentre erano dichiarati i titoli oggetto di contestazione.

Secondo la difesa della convenuta, la mancata indicazione dei titoli di studio corretti nelle domande di partecipazione alle graduatorie realizzate con l'ausilio di un CAF deriverebbe, quindi, da un mero errore di compilazione, cui si sarebbe potuto sopperire in sede di controllo delle domande prima dell'approvazione delle graduatorie attraverso lo strumento del soccorso istruttorio mentre, con riferimento alla classe di concorso A019, si deduceva che non poteva essere esclusa dalla relativa graduatoria avendo allegato ulteriori titoli equipollenti a quello oggetto di contestazione.

Tali elementi, di conseguenza, escluderebbero alcun intento fraudolento in sede di dichiarazione da parte della sig.ra Leanza e, quindi, l'elemento soggettivo del dolo della condotta contestata.

Secondo parte convenuta non residuerebbe neppure la possibilità di attribuire alla sig.ra Leanza la condotta a titolo di colpa grave, in quanto ai sensi della disciplina prevista dall'art. 21 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. n. 120/2020, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica risulterebbe limitata ai soli casi in cui la produzione del danno consegua alla condotta dolosa del soggetto agente,

risultando di conseguenza inammissibile la contestazione a titolo di colpa grave.

Parte convenuta rilevava, inoltre, che le contestazioni formulate dalla Procura a titolo di dolo o colpa grave nell'atto di citazione riguarderebbero esclusivamente le dichiarazioni rese per l'anno scolastico 2022/23, risultando invece assente il criterio soggettivo di imputabilità del danno asseritamente subito dall'Amministrazione pubblica per l'annualità 2021/22, in quanto non vi era alcuna prova in merito all'effettiva incongruità delle dichiarazioni rese dalla docente nella relativa domanda.

La difesa della convenuta contestava, altresì, la ricostruzione fornita dalla Procura contabile con riferimento all'elemento oggettivo della condotta addebitata, argomentando come segue.

Con riferimento alle somme percepite a titolo di retribuzione per l'anno scolastico 2022/23, parte convenuta controdeduceva che la mera risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato non poteva di per sé comportare la ripetibilità delle somme percepite dalla sig.ra Leanza per la realizzazione dell'attività lavorativa effettivamente prestata in favore dell'istituto scolastico.

Sul punto veniva richiamata l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. che pone una *fictio iuris* di validità del contratto di lavoro nullo ai fini della salvaguardia dei diritti retributivi e previdenziali del rapporto di lavoro svolto in via di fatto e la non ricorrenza dell'eccezione posta dall'ultimo periodo di tale articolo poiché non sarebbe ravvisabile nella fattispecie l'illiceità della causa contrattuale, intesa come la funzione economico-sociale obiettivamente perseguita dal negozio, non trovandosi quest'ultima in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento o con norme imperative a tutela dell'ordine

pubblico e non essendo in alcun modo finalizzata all'utilizzo dello strumento contrattuale in frode la legge.

Da ciò discenderebbe di conseguenza l'inapplicabilità dell'ultimo periodo dell'art. 2126 c.c., prospettata *ex adverso* dalla Procura contabile, non potendo le retribuzioni corrisposte alla convenuta costituire una voce di danno erariale, dal momento che non risulterebbe dimostrata la sussistenza di un pregiudizio effettivo e concreto nei confronti del Ministero.

Tale ricostruzione risulterebbe ulteriormente avvalorata dal contenuto dell'art. 8, co. 10 dell'O.M. n. 112/2022, in forza del quale l'eventuale servizio prestato dal docente sulla base di dichiarazioni mendaci risulta privato della sua efficacia giuridica ai fini dell'attribuzione di punteggi o della progressione di carriera, risultando tuttavia salvaguardata la prestazione lavorativa svolta in via "di fatto" dal soggetto, il quale manterrebbe il diritto alla retribuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2126 e 2129 c.c., citando a sostegno della predetta ricostruzione giurisprudenza amministrativa e di legittimità.

Con riferimento alla partita di danno erariale relativa alle prestazioni rese dalla sig.ra Leanza nell'anno scolastico 2021/22, la difesa della convenuta esponeva che, a seguito dell'approvazione della graduatoria per il biennio 2020/22, dalla documentazione in atti il rapporto di impiego citato non era stato mai dichiarato illegittimo né era stato risolto anticipatamente, per cui le prestazioni rese dalla sig.ra Leanza per il periodo in questione andrebbero escluse dal novero del calcolo del prospettato danno erariale. A ciò si aggiungeva che nella relativa domanda di inserimento era stato dichiarato solo il titolo della laurea conseguita nel 1981 e non anche quella conseguita nel 2007.

Secondariamente, parte convenuta rappresentava che ai sensi dell'art. 8,

commi 7 e 8, dell'O.M. n. 112/2022, l'attività di tempestivo controllo della regolarità delle domande presentate dai docenti a seguito della stipula del primo rapporto contrattuale rientrerebbe tra i compiti dell'istituto scolastico, ed in particolare del Dirigente Scolastico, il quale è tenuto a comunicare con apposito provvedimento l'esito della verifica all'ufficio territoriale competente del Ministero, per cui l'ipotizzato danno erariale derivante dalla contrattualizzazione e conseguente retribuzione di un soggetto privo dei requisiti richiesti andrebbe piuttosto ascritto al Dirigente per il fatto che i controlli non erano stati realizzati tempestivamente o erano stati totalmente omessi.

Secondo tale ricostruzione della convenuta, nella vicenda in esame risulterebbero rinvenibili, quindi, gli elementi per poter attribuire la responsabilità erariale all'Amministrazione scolastica e, in particolare, al Dirigente Scolastico, in quanto con riferimento all'anno scolastico 2022/23 i controlli sulla correttezza delle dichiarazioni erano stati realizzati tardivamente, solo nel marzo 2023, rilevando al contempo una totale omissione dei predetti controlli per l'A.S. 2021/22.

La difesa di parte convenuta contestava altresì la quantificazione del danno realizzata dalla Procura contabile, in quanto l'Ufficio requirente avrebbe innanzitutto omissso di considerare ai fini del calcolo del *quantum* del danno erariale l'omessa realizzazione dell'attività di controllo da parte dell'istituto scolastico, e nello specifico del Dirigente dello stesso, che avrebbe colposamente concorso alla determinazione del danno omettendo del tutto o realizzando solo tardivamente i controlli sulla correttezza della domanda presentata dalla sig.ra Leanza, contravvenendo ai basilari canoni di diligenza

nello svolgimento della propria funzione, motivo per cui l'importo chiesto a

titolo di risarcimento dovrebbe essere diminuito in proporzione al fatto

colposo del danneggiato Ente pubblico ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Si rilevava, inoltre, la mancata valutazione nella quantificazione del danno

della concreta utilità apportata all'Ente pubblico dalla convenuta a mezzo

delle prestazioni rese, in quanto non potrebbe prescindersi anche nel caso di

specie dalla valutazione dei vantaggi conseguiti dalla P.A. per l'utilità

apportata dalla docente in forza dei servizi resi.

In ulteriore subordine, si esponeva la necessità di scomputare dal danno

contestato gli emolumenti corrisposti alla sig.ra Leanza nell'A.S. 2021/22, in

quanto risulterebbero assenti i presupposti oggettivi e soggettivi atti a

legittimare il risarcimento di predetti emolumenti, con conseguente riduzione

del danno quantificato nella somma di euro 20.241,31, pari alle retribuzioni

percepite nell'anno scolastico 2022/23.

VI. All'udienza pubblica del 14 febbraio 2024 il P.M. si opponeva alla

richiesta di sospensione del giudizio, argomentava sulla sussistenza di una

condotta dolosa e, nel caso in cui il Collegio avesse ritenuto la sussistenza di

una condotta meramente colposa, chiedeva di rimettere alla Corte

costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 dl 76/2020,

insistendo nelle conclusioni in atti mentre il difensore della convenuta si

riportava alla comparsa di costituzione insistendo nell'accoglimento delle

relative conclusioni.

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto la contestazione di un danno erariale subito dall'Amministrazione scolastica (attuale Ministero dell'istruzione e del merito) per il sostenimento dell'onere lordo delle retribuzioni pagate indebitamente alla convenuta negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 per due incarichi di docenza svolti nella classe di concorso A022 "Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado" in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso (laurea in Lettere e Filosofia) di cui la stessa aveva dichiarato falsamente il possesso nelle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (c.d. GPS), come emerso a seguito di controllo amministrativo sui titoli culturali e di servizio ivi dichiarati.

2. Ciò posto, va affrontata in via preliminare la questione sollevata dalla convenuta di sospensione dell'odierno giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale in attesa della definizione sugli stessi fatti del relativo procedimento penale per l'esistenza di un asserito nesso di pregiudizialità ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 1 del c.g.c. secondo cui "Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato".

Tale disciplina, che reca una formulazione più restrittiva di quella contenuta nel vigente art. 295 c.p.c., ha accentuato l'autonomia del giudizio contabile dai giudizi che si svolgono presso altri plessi giurisdizionali in quanto subordina la sospensione necessaria del processo contabile in pendenza di

altro giudizio alla contemporanea presenza di due presupposti, il primo relativo all'esistenza di una pregiudizialità logico-giuridica fra i due giudizi in termini di sussistenza di un rapporto di dipendenza tra cause che si verifica quando la causa pregiudicante ha ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica) e il secondo relativo alla necessità che nel giudizio pregiudicante debba essere decisa una questione con efficacia di giudicato che avrà effetti diretti sul giudizio pregiudicato come nei casi riguardanti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio), nonché l'incidente di falso, come previsto all'art. 14 del c.g.c.

Inoltre, l'Organo nomofilattico contabile ha chiarito che una interpretazione costituzionalmente orientata di tale disciplina impone di ritenere le ipotesi di sospensione del processo fattispecie eccezionali e di stretta interpretazione, per cui non vi è spazio per una discrezionale facoltà del Giudice contabile di sospendere il giudizio, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge (cfr., C. conti, SS.RR., *ex multis*: ord. n. 3 e n. 16 del 2021).

Tanto premesso, il Collegio evidenzia innanzitutto che, allo stato, manca la (concomitante) pendenza del giudizio penale avente, in tesi, carattere pregiudicante rispetto all'odierno giudizio di responsabilità amministrativa.

Infatti, la difesa della convenuta ha rappresentato che, a seguito della denuncia querela del 17 marzo 2023 sporta a suo carico presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino da parte del dirigente dell'I.O. "Pestalozzi" di Catania per i medesimi fatti dell'odierno giudizio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha avviato a carico della sig.ra Leanza il procedimento penale iscritto al n. 3612/2023 R.G.N.R per i reati previsti dagli

artt. 348 “esercizio abusivo della professione”, 640 “truffa” e 495 “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del c.p. che, alla data della discussione, era ancora pendente.

Secondo le norme del codice di rito penale il processo penale ha inizio con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p. (ossia mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio) e termina con l’irrevocabilità della sentenza mentre la fase preprocessuale penale durante la quale vengono svolte le indagini preliminari inizia con l’iscrizione della notizia di reato presso il registro del pubblico ministero e si conclude con la richiesta di archiviazione o con l’esercizio dell’azione penale da parte di quest’ultimo.

Ciò comporta che, allo stato attuale, sui medesimi fatti di causa non risulta pendente alcun processo penale ma solo un procedimento penale per cui, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione riportata nella stessa ordinanza delle Sezioni Riunite di questa Corte richiamata nella comparsa di costituzione della convenuta (C. conti, SS.RR., ord. n. 3/2023/RCS), nella fattispecie non è sussistente la concomitante pendenza di un giudizio penale.

In ogni caso, il Collegio osserva che la richiamata disciplina dell’art. 106, co. 1 del c.g.c. segue alla novella dell’art. 3 c.p.p., apportata dalla riforma del 1988, che ha ridisegnato i rapporti tra il processo contabile e quello penale, improntandoli al principio di separatezza e ponendo fine alla c.d. pregiudizialità penale, per cui la definizione di un giudizio penale ormai non può porsi, di per sé, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello contabile.

I menzionati giudizi sono, quindi, del tutto autonomi e separati fra loro, essendo i reciproci effetti disciplinati nel nuovo codice di procedura penale nei termini e nei limiti indicati dagli artt. 651 e 652 c.p.p. (cfr., C. conti, SS.RR., sent n. 648/1990) in quanto per costante giurisprudenza non trova applicazione nel giudizio di responsabilità amministrativa la norma dell'art. 75 c.p.p. in materia di rapporti tra azione civile e azione penale (cfr. Corte cost. sent. n. 272/2007 e C. conti, SS.RR., ord. n. 5/2015).

La *ratio* di tale autonomia e differenziazione tra i due processi deriva dalla diversità dell'oggetto, delle parti e dei poteri nell'ambito di ognuno di questi giudizi e, quindi, dalla diversità della responsabilità penale da quella amministrativa-contabile, cosa che porta ad escludere che la rilevanza nei due processi dei medesimi fatti implichi, di per sé, la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tecnica del giudizio penale rispetto a quello pendente presso la Corte dei conti.

Alla luce delle superiori considerazioni la richiesta di sospensione dell'odierno giudizio deve essere respinta.

3. Il Collegio, prima di affrontare il merito, ritiene necessario procedere all'inquadramento normativo della fattispecie di cui è causa.

L'art. 395 del D.lgs. n. 297/1994 recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" dispone che "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità". Il docente, quindi, nell'ordinamento scolastico italiano, nell'esercizio della sua libertà di

insegnamento “intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale” svolge un ruolo di esperto mediatore del sapere finalizzato a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni (art. 1, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 297/1994) così da garantire l’essenziale diritto all’istruzione tutelato dalle norme costituzionali come uno dei principali diritti-doveri della persona umana che la Repubblica italiana deve rendere affettivo (artt. 33 e 34 Cost.).

In conseguenza di tale ruolo primario della professione docente, lo stesso decreto subordina l’accesso al ruolo di docente al possesso di titoli di studio differenziati in riferimento ai diversi ordini e gradi di scuola prevedendo per i posti di insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il possesso della “laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce” (art. 402, co. 1, lett. c del D.lgs. n. 297/1994).

Inoltre, essendo l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado distinto per ambiti disciplinari, per l’accesso a ciascuno di tali ambiti sono stati previsti specifici titoli di laurea ritenuti dal legislatore coerenti con le materie oggetto di insegnamento.

In particolare, nel periodo dei fatti di causa la disciplina vigente era quella del D.M. del MIUR n. 259 del 9.5.2017 che ha disposto la revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come da Allegato A “Nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi” prevedendo per la

classe di concorso e di abilitazione di cui al codice A-22 (ex 43/A) “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado” quali titoli di studio di accesso di cui al D.M. 39/1998, fra l’altro, le lauree del vecchio ordinamento in “Filosofia, Lettere, Materie letterarie e Pedagogia purché conseguite entro l’A.A.1986/1987”.

Inoltre, per la copertura di tali posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, accanto al sistema ordinario di accesso ai ruoli mediante concorsi per titoli ed esami e per soli titoli (art. 399 e ss. del D.lgs. n. 297/1994), è previsto che “qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l’utilizzazione di personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo” (art. 520, co. 1 del D.lgs. n. 297/1994) mentre per la “copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche” (art. 521, co. 1 del D.lgs. n. 297/1994).

I criteri per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 520, co. 4 e art. 521, co. 4 del D.lgs. n. 297/1994).

In particolare, nell’odierno giudizio vengono in rilievo le ordinanze del Ministero dell’istruzione recanti le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto” n. 60 del 10 luglio 2020 e n. 112 del 6 maggio 2022, la prima relativa al biennio degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e la seconda relativa al biennio degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

In particolare, l'art. 3 "Graduatorie Provinciali per le Supplenze" dell'O.M. n. 60/2020 ha previsto al comma 6 che le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise nel modo seguente: 1) in una prima fascia costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; 2) in una seconda fascia costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1) possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17 (24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche);

2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs 59/2017;

3) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Il successivo art. 7 dell'ordinanza ha disciplinato le modalità di partecipazione prevedendo al comma 4 lett. e) che l'istanza di partecipazione deve contenere, fra l'altro, la dichiarazione sui "titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati" mentre il successivo comma 10 dispone che "Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”.

La successiva O.M. n. 112/2022 di aggiornamento e di nuovo inserimento nelle GPS ha stabilito all’art. 3 co. 9 che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

Il successivo art. 7 della suddetta ordinanza disciplinante il contenuto delle

istanze di partecipazione recava una disciplina del tutto sovrapponibile a quella della precedente premesso.

4. Richiamato il quadro normativo di riferimento, la domanda della Procura regionale è fondata e merita di essere accolta integralmente per le considerazioni di seguito esposte.

4.1. Dagli atti di causa emerge che in data 05.08.2020 la convenuta ha presentato in via telematica domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza per gli AA.SS. 2020/21 e 2021/22 (cfr. Doc. 3, All. 9 dell'atto di citazione) chiedendo di essere inserita nella classe di concorso "Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado" (A-22) per la quale ha dichiarato di possedere il titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso relativo alla laurea di vecchio ordinamento in "Lettere e Filosofia" asseritamente conseguita presso l'Università degli Studi di Catania il 22.11.1981 con il voto di 100/110 e di appartenere alla categoria "Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".

Analoga dichiarazione è stata fatta per la classe di concorso "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" (A-12). Inoltre, la stessa ha dichiarato di avere svolto servizio di docente per quest'ultima disciplina

- dal 10.09.2008 al 31.08.2018 presso l'Istituto di formazione professionale ERIS di Paternò nell'ambito dei percorsi sul diritto/dovere all'istruzione di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 76/2005 relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;

- dal 01.09.2018 al 31.07.2020 presso l'Istituto scolastico paritario tecnico-

commerciale “Stesicoro” di Gravina di Catania.

A seguito di tale domanda la convenuta è stata inserita nella GPS di II fascia per la classe di concorso A-22 della provincia di Catania in posizione n. 52 con il punteggio totale di 99 punti (cfr. Doc. 3, All. 10-bis, dell’atto di citazione) ed è stata destinataria di un incarico di insegnamento a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal 04.09.2021 al 30.06.2022 di cui al contratto, prot. 9596 del 06.09.2021, oggetto di contestazione attorea.

In data 26.05.2022 la convenuta ha presentato in via telematica domanda di aggiornamento dell’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza per gli AA.SS. 2020/21 e 2021/22 chiedendo di essere confermata nella classe di concorso “Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado” (A-22) e dichiarando lo stesso titolo di accesso e gli stessi titoli di servizio della precedente domanda. Nella stessa domanda veniva richiesto anche l’inserimento per la classe di concorso A019 “Filosofia e Storia” per la quale era dichiarato quale titolo di accesso la laurea in Filosofia e Storia asseritamente conseguita il 22.11.2007 presso l’Università degli studi di Catania con il voto di 94/110 (cfr. Doc. 3, All. 1, dell’atto di citazione).

A seguito di tale domanda la convenuta veniva inserita nella GPS di II fascia per la classe di concorso A-22 della provincia di Catania in posizione n. 97 con il punteggio totale di 103 di cui 24 punti per il titolo di accesso asseritamente posseduto e 72 punti per il servizio di docente già svolto (cfr. Doc. 3, All. 3 ter, dell’atto di citazione) ed è stata destinataria di un incarico di insegnamento a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal 05.09.2022 al 30.06.2023 di cui al contratto, prot. 9581 del 05.09.2022,

revocato con decorrenza dal 16.03.2023 con provvedimento n. 3116 del 15 marzo 2023 del DS dell'I.O. "Pestalozzi" di Catania a seguito dell'accertata dichiarazione falsa sul possesso del titolo di accesso e di altro titolo culturale cui è seguito il provvedimento dell'Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania, prot. n. 5902 del 16.03.2023 di esclusione della docente Leanza Giuseppina dalla GPS di II Fascia per le classi di concorso A022, A012, A018 e A019 per la provincia di Catania (cfr. Doc. 3, All.ti 7 e 8, dell'atto di citazione).

4.2. Sulla base della disciplina normativa sopra richiamata e della sintetica ricostruzione dei fatti di causa, risulta accertato e ampiamente provato che l'odierna convenuta ha svolto i due suddetti incarichi di insegnamento nella classe di concorso A-22 della scuola secondaria di I grado oggetto di causa senza essere in possesso del necessario titolo di accesso, avendo la stessa dichiarato falsamente in entrambe le domande GPS il conseguimento della laurea in Lettere e Filosofia quale titolo di accesso alla classe di concorso per l'insegnamento "Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado", oltre ad avere dichiarato falsamente nella domanda GPS del 2022 di possedere la laurea in Filosofia e storia quale titolo di accesso per l'omonima classe di concorso A-19.

Secondo la Procura regionale da tale mancanza del necessario titolo di accesso ne sarebbe derivato un danno erariale quantificato in misura pari alle retribuzioni lorde erogate dall'Amministrazione per i due suddetti incarichi di insegnamento mentre la difesa di parte convenuta ha invocato la tutela della retribuzione percepita per lo svolgimento in via di fatto dell'attività di docente di scuola secondaria di I grado ai sensi dell'art 2126 c.c. "Prestazione di fatto

in violazione della legge” secondo cui “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione” non ritenendo sussistente la fattispecie derogatoria “salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa per detto periodo” come invece prospettato dal P.M.

Il Collegio osserva che nella fattispecie, come quella di cui è causa, in cui un soggetto abbia fraudolentemente ottenuto il conferimento di un incarico lavorativo alle dipendenze di una P.A. (comportante lo svolgimento di compiti non fungibili che richiedono il possesso di elevate cognizioni tecnico-culturali) mediante falsa dichiarazione sul possesso del prescritto titolo di studio di accesso richiesto deve ritenersi che il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa specializzata prevista nel contratto e la retribuzione lorda erogata dall’Amministrazione datoriale sia irrimediabilmente inficiato dal fatto che il lavoratore dipendente in questione sia privo della professionalità richiesta e che le retribuzioni da questi percepite siano giuridicamente prive di “giusta causa”, ragion per cui, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Lazio n. 16/1998 e n. 864/2012; Sez. giur. Puglia n.14/2000; Sez. III App. n. 279/2001 e n. 151/2004; Sez. App. Reg. Siciliana: sentt. n. 154/2006, n.127, n. 234 e 2952 del 2010, n. 127/2011, n. 243/2012, n. 5/2022 e n. 1/2023; Sez. I App., sentt. n. 527/2017 e n. 2527/2023; Sez. II App., sent. n. 568/2018; Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. 910 e 2516 del 2013; Sez. giur. Toscana, sent. n. 363/2011; Sez. giur. Campania, sentt. n. 427/2016 e n. 129/2017; Sez. giur. Lombardia: sentt. n. 154/2015, n. 57/2017, n. 215 e n. 263 del 2022, n. 138 e n. 205 del 2023; Sezione giur. Trento, sent. n. 58/2021; Sezione giur. Molise,

sent. n. 2 e n. 13 del 2023; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 199/2022 e n. 19/2023) tale retribuzione è indebita e determina l'insorgenza di un danno erariale e della conseguenziale responsabilità amministrativa a carico dell'autore dell'illecito.

Tale orientamento giurisprudenziale, richiamato dal P.M. e pienamente condiviso dal Collegio, ha evidenziato che in tema di sussistenza di tale danno erariale non rileva la circostanza che gli emolumenti stipendiali lordi percepiti da quest'ultimo abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte, ponendosi il possesso dei requisiti culturali e professionali come necessaria premessa per l'utile svolgimento della relativa attività lavorativa.

Ciò comporta la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 2126 c.c., in quanto come precisato dalla giurisprudenza costituzionale la tutela della retribuzione prevista dal comma 1 dell'art. 36 della Costituzione presuppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (Corte cost., sent. n. 296/1990).

Inoltre, la consolidata giurisprudenza della Corte suprema ha affermato il principio secondo cui "Qualora, per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, in ragione dell'incidenza di tale attività sulla salute pubblica, o sulla sicurezza pubblica, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è, anche ai fini di cui all'art. 2126 cod. civ., illecita, perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona, e, di conseguenza, non è in alcun modo utile ai fini del riconoscimento della qualifica superiore né ai fini del conseguimento della maggiore retribuzione corrispondente al detto inquadramento" (Cass. civ., n. 15450/2014, che richiama Cass., Sez. lav., n. 3432/1985; in senso

conforme anche n. 8690/2018).

Tale giurisprudenza può sicuramente essere applicata alla fattispecie di cui è causa atteso che la disciplina per l'esercizio della professione docente nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado è da ricondurre alle norme imperative di ordine pubblico sociale poste a tutela del diritto all'istruzione della generalità dei cittadini e non già del prestatore di lavoro vista la finalità di promozione e sviluppo della persona umana che l'ordinamento attribuisce ai docenti.

Nel caso in esame, quindi, ricorre sicuramente la violazione delle norme fondamentali del settore, cosicché debbono ritenersi radicalmente illeciti, per illiceità della causa, i due rapporti di lavoro a tempo determinato di docente di scuola secondaria di I grado sorti a seguito della presentazione, da parte della convenuta, di dichiarazioni false sul possesso del previsto titolo culturale di accesso, che hanno indotto in errore l'Amministrazione scolastica sulla sussistenza dei titoli culturali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnamento con manifesta violazione delle norme fondamentali di settore e lesione dei precetti costituzionali in materia di buon andamento dell'attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali di cui agli artt. 97 e 33, co. 5 della Cost.

Ciò comporta che il combinato disposto dell'ultimo periodo dell'art. 2126 c.c. "salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa" e dell'art. 1343 c.c. secondo cui "La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume" preclude qualsiasi tutela retributiva in favore della sig.ra Leanza che ha dichiarato falsamente di aver conseguito due lauree di cui una costituente requisito di accesso per i rapporti

di lavoro oggetto di contestazione, seppur ciò non corrispondesse al vero.

4.3. Conseguentemente le intere retribuzioni lorde erogate

dall'Amministrazione scolastica alla convenuta per i due contratti di

insegnamento di cui è causa costituiscono danno erariale in ragione della non

utilità della prestazione resa in via di fatto dalla sig.ra Leanza Giuseppina e,

quindi, l'assenza di alcun arricchimento dell'Amministrazione e della

comunità scolastica cosa che preclude anche la possibilità di applicare, come

invocato dalla difesa della convenuta, la norma dell'art. 1 co. 1-*bis* della L.

20/1994 sulla cosiddetta *compensatio lucri cum damno* non venendo in rilievo

nella presente fattispecie alcun vantaggio conseguito dall'Amministrazione

scolastica o dalla comunità di riferimento.

Accertata la sussistenza del danno erariale e della condotta illecita della

convenuta che ha posto in essere in maniera reiterata dichiarazioni false sul

possesso dei titoli di accesso alla professione docente necessari per essere

inseriti nella graduatoria provinciale di supplenza, così come il suo rapporto

di servizio con il Ministero dell'istruzione e la riconducibilità causale del

suddetto danno erariale alle suddette dichiarazioni mendaci, il Collegio ritiene

sussistente anche l'elemento soggettivo che va individuato nel dolo in quanto

dagli elementi acquisiti agli atti di causa risulta evidente la coscienza e la

volontà della convenuta di attestare una falsa rappresentazione della realtà al

fine di ottenere una retribuzione indebita ricorrendo, quindi, una fattispecie di

doloso arricchimento della danneggiante qui convenuta.

Del tutto infondate sono, quindi, le deduzioni difensive della convenuta sulla

sua buona fede sulla base delle circostanze che le domande di inserimento

nelle GPS del 2020 e del 2022 sarebbero state compilate con l'ausilio di un

centro di assistenza fiscale e che per la classe di concorso A-19 la stessa possedeva titoli di studio equipollenti.

Riguardo a quest'ultima deduzione, il Collegio osserva che il danno azionato nell'odierno giudizio riguarda gli incarichi di insegnamento della classe di concorso A-22 svolti senza il possesso del necessario titolo di accesso, a nulla rilevando il possesso di asseriti titoli equipollenti rappresentati dalla laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe 18 DM 509/1999) conseguita in data 20.04.2009 presso l'Università degli studi di Catania con il voto di 84/100 e dalla la laurea specialistica in Scienze pedagogiche (classe 87/S DM 509/1999) conseguita in data 16.11.2016 presso la stessa Università con il voto di 93/110, considerato che tali titoli secondo l'All. A del D.M. 259/2017 non costituiscono un requisito di accesso per l'insegnamento delle discipline letterarie né nella scuola secondaria di I grado (classe di concorso A-22) né in quella di II grado (classe di concorso A-12).

A fronte del possesso di tali titoli studio che in base alla chiara e costante normativa richiamata non potevano dare accesso all'insegnamento delle discipline storico-letterarie nei due ordini della scuola secondaria non può ritenersi sussistere alcuna buona fede della convenuta la quale ha attuato un ampio e duraturo disegno fraudolento in progressione crescente tramite la falsa dichiarazione sostitutiva della domanda del 05.08.2020 nella quale, peraltro, è stato dichiarato anche un pluridecennale servizio scolastico svolto presso Enti di formazione e scolastici privati nella classe di concorso "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" senza il prescritto titolo di studio, cosa che ha concorso a dare causa all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui è giudizio, e della domanda del 26.05.2022 dove

la falsa dichiarazione sostitutiva è stata duplicata, avendo ad oggetto sia la laurea in lettere e filosofia che quella in filosofia e storia.

Né in questa cosciente e volontaria progressione fraudolenta dagli atti è possibile ravvisare alcun elemento di un contributo di altri soggetti, come dedotto dalla convenuta, che in ogni caso non escluderebbe la sua condotta dolosa considerato che la stessa, a seguito di controllo attivato dall'Amministrazione scolastica sulle dichiarazioni sostitutive dei titoli di studio dichiarati nella domanda del 26.05.2022 con richiesta del 02.03.2023 e del 07.03.2023 di produrre copia degli stessi, ha prodotto all'Amministrazione scolastica in data 9 marzo 2023 una ulteriore autodichiarazione sostitutiva falsa redatta in forma autografa in cui ha dichiarato di “essere in possesso della laurea in Lettere e Filosofia conseguita presso l'Università degli Studi di Catania giorno 22/11/1981. Classe di concorso A012/A022” (cfr. Doc. 1, “LEANZA - pratica allegata alla denuncia”, pp. 15 e 70).

In ultimo, il Collegio ritiene che nella fattispecie non sia sussistente alcun concorso colposo dell'Amministrazione scolastica sulla causazione del danno erariale azionato per avere omesso i controlli sulle dichiarazioni sostitutive della domanda del 05.08.2020 e per avere avviato con ritardo quelli sulle dichiarazioni sostitutive della domanda del 26.05.2022 ai sensi dell'art. 1227, co. 1 del c.c. il quale, nel prevedere “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, sancisce il principio della rilevanza delle concause sulla quantificazione dell'obbligo risarcitorio nel senso di escludere di potere considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.

Nella fattispecie il danno azionato dalla Procura regionale trova la sua causa unica e diretta nelle dichiarazioni sostitutive mendaci poste in essere dalla convenuta con intento doloso nelle domande del 05.08.2020 e del 26.05.2022 non ravvisando il Collegio nei prospettati ritardi ed omissioni dell'Amministrazione scolastica, pur nella doverosità di tale attività di controllo ad essa intestata, il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

In ultimo, la gravissima condotta dolosa della convenuta configurante una fattispecie di doloso arricchimento in capo alla stessa esclude in radice la possibilità di esercitare il potere riduttivo di cui all'art. 83 del R.D. 2440/1923, all'art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934 e all'art. 19 del d.P.R. n. 3/1957.

5. In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va affermata la responsabilità per il danno di cui è causa della sig.ra Leanza Giuseppina e, pertanto, quest'ultima va condannata al pagamento in favore del Ministero dell'istruzione e del merito della somma di euro 56.317,47 (*cinquantaseimilatrecentodiciassette/47*), oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma, determinata secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data dei singoli pagamenti effettuati a titolo di retribuzione nel periodo in contestazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal

Procuratore regionale:

- condanna la sig.ra Leanza Giuseppina al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma complessiva di euro 56.317,47 (*cinquantaseimilatrecentodiciassette/47*) oltre a rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli pagamenti effettuati a titolo di retribuzione nel periodo in contestazione e fino alla data del deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfo.

- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, che si liquidano in euro 237,12 (*duecentotrentasette/12*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Giudice estensore

La Presidente

Gaspere Rappa

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente